

N. 00019/2013 REG.PROV.CAU.
N. 00098/2013 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Prima)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 98 del 2013, proposto da:
Comune di Cefalu' in Persona del Sindaco P.T., rappresentato e
difeso dagli avv. Daniela Ferrara, Chiara Campanelli, con domicilio
eletto presso Daniela Ferrara in Palermo, piazzetta F. Bagnasco 31;

contro

Prefettura di Palermo, Corte dei Conti Sez. di Controllo per la
Regione Siciliana, Corte dei Conti, Presidenza del Consiglio dei
Ministri, Ministero dell'Interno, Ministero dell'Economia e delle
Finanze, Conferenza Unificata Presso La Presidenza del Consiglio
dei Ministri, Conferenza Permanente Per il Coordinamento della
Finanza Pubblica;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

-della nota prot. 2770 dell'11 gennaio 2013 della Prefettura di Palermo - Servizio "Contabilità e Gestione Finanziaria" con cui il Prefetto ha diffidato il Consiglio comunale a deliberare lo stato di dissesto finanziario del Comune di Cefalù;

-della deliberazione n. 1/2013, depositata in segreteria il 19 gennaio 2013, con la quale la Corte dei Conti - Sezione di controllo per la Regione siciliana ordina la comunicazione al Prefetto di Palermo per gli adempimenti richiesti dall'art. 6 comma 2 del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 149.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;

Rilevato che, ad un primo sommario esame, l'attività dispiegata dalla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, ancorché qualificata sotto generali profili dalla insindacabilità delle pronunce o determinazioni di controllo in ragione della natura dello stesso quale funzione imparziale estranea all'apparato amministrativo, si inserisce comunque nel contesto della funzione amministrativa preordinata alla eventuale dichiarazione di dissesto ex art. 244 d. lgs. n. 267 del 2000;

il completamento e l'effettiva determinazione procedimentale affidati ad autorità amministrativa impediscono, invero, di qualificare come giurisdizionale e come assolutamente insindacabile l'attività resa nella specifica vicenda dalla predetta Sezione regionale, non potendosi

concepire la relativa funzione come idonea per forza propria e di per sé all'innovazione dell'universo giuridico disposta da organo in posizione terza ed imparziale;

è, infatti, propria della funzione giurisdizionale la capacità dell'atto che ne sancisca il compimento alla piena realizzazione della modificazione alla quale l'intera sequenza è preordinata;

tali considerazioni consentono di affermare che la regola della insindacabilità degli atti di controllo non trova applicazione in relazione agli esiti della previa verifica delle condizioni e dei presupposti di esistenza del potere di controllo esercitato e, quindi, allorché si ponga la "questione di interpretazione della norma vigente", alla stregua della quale tale verifica deve essere condotta (Cons. Stato, VI n. 3053/2008; Corte Cost., 30 dicembre 1997, n. 470; richiamata anche da Cass. civ., sez. un., n. 5762/98);

in tali casi, infatti, non vengano in rilievo le ragioni, connesse alla natura del controllo quale funzione imparziale, idonee a giustificare la sottrazione degli atti al sindacato giurisdizionale e, di conseguenza, si riespondono i principi generali dell'ordinamento, tra cui quello della tutela delle situazioni giuridiche nell'ordinario riparto di giurisdizione sancito dalla Costituzione;

rilevato, in definitiva, che l'attività in questione assume valenza endoprocedimentale ai fini della declaratoria di dissesto ed istruttoria per gli eventuali giudizi di responsabilità (questi ultimi propri della funzione giurisdizionale affidata al Supremo organo contabile);

ritenuta pertanto la piena conoscibilità dei sui indicati atti ai fini della tutela cautelare;

rilevato che l'articolo 243 bis d. lgs. n. 267/2000, come introdotto in virtù del decreto legge n. 174/2012 come convertito con modificazioni dalla legge n. 213/2012 prevede che la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale non possa essere iniziata qualora la sezione regionale della Corte dei Conti provveda, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, ad assegnare un termine per l'adozione delle misure correttive di cui al comma 6, lettera a), del presente articolo;

ritenuto che l'interpretazione più coerente e costituzionalmente orientata della norma impone una sostanziale riapertura della procedura al fine di fornire agli enti locali la possibilità di un riesame complessivo della situazione al fine di rimodulare e riformulare una proposta adeguata alla scansione pluriennale del riequilibrio finanziario;

tale interpretazione si desume sia dalla previsione considerata nel suo complesso e nelle finalità di salvataggio dei comuni e delle province sottoposti agli stress finanziari spesso derivati da inappropriate disposizioni a livello nazionale e comunque dalle difficoltà di bilancio insorte per la crisi economica sia dalla specifica ratio dell'inciso "a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione" che evidentemente impone un nuovo esame delle misure correttive

16. Gen. 2013 17:16

STUDIO LEGALE

Nr. 3703 P. 7

alla stregua del diverso arco temporale nel quale il riequilibrio può essere raggiunto in virtù della più ampia previsione decennale rispetto al precedente assetto correttivo;

la fase di riesame e di nuova valutazione degli strumenti di riequilibrio è stata perciò del tutto omessa;

la dichiarazione di dissesto e il conseguente scioglimento del Consiglio comunale di Cefalù costituiscono un sicuro e gravissimo pregiudizio per la comunità cittadina e per l'amministrazione comunale chiamata a responsabilità chiaramente attribuibili, in ragione degli anni contabili presi in considerazione, ai precedenti governi del medesimo Comune;

fatte salve ulteriori e più approfondite valutazioni da acquisire in sede collegiale in ordine ai profili inerenti sia la giurisdizione sia l'interpretazione delle disposizioni invocate dal ricorrente Comune;

P.Q.M.

Accoglie l'istanza cautelare fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 14 febbraio 2013.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Palermo il giorno 16 gennaio 2013.

16. Gen. 2013 17:16

STUDIO LEGALE

Nr. 3703 P. 8

**Il Presidente
Filoreto D'Agostino**

DEPOSITATO IN SEGRETERIA

Il 16/01/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)